

CLX.

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Comunicazioni* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 287)* — Il senatore Schupfer, relatore, presenta il nuovo testo del disegno di legge concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale — Sull'art. 1 parlano il ministro della pubblica istruzione ed i senatori Maragliano, Scialoja e Luciani, che ritirano i rispettivi emendamenti — L'art. 1 è approvato — Sull'art. 2 parlano i senatori Schupfer, relatore dell'Ufficio centrale, Scialoja che sostiene un suo emendamento, Cannizzaro dell'Ufficio centrale, Del Giudice, Maragliano ed il ministro della istruzione pubblica — L'art. 2 è approvato — Sull'art. 3 parlano il ministro dell'istruzione pubblica, il senatore Maragliano per un suo emendamento, il relatore dell'Ufficio centrale — L'emendamento Maragliano è ritirato e si approva l'art. 3 nel testo concordato — Sull'art. 4 parlano i senatori Del Giudice che dà ragione del suo emendamento, Scialoja, Maragliano, il ministro della istruzione pubblica ed il relatore dell'Ufficio centrale — L'art. 4 è approvato con un emendamento proposto dal senatore Maragliano — Sull'art. 5 il senatore Del Giudice sostiene un suo emendamento, combattuto dal senatore Schupfer, relatore dell'Ufficio centrale — L'art. 5, posto ai voti, è approvato nel testo concordato — Sull'art. 6 parla il ministro della istruzione pubblica — L'art. 6 ed ultimo è approvato e si approva pure un emendamento al titolo del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura, industria e commercio, e delle poste e telegrafi.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Arrivabene, di dar lettura di una lettera pervenuta dalla Corte dei conti.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Roma, 7 maggio 1904.

In adempimento al disposto della legge 15 agosto 1867 n. 3853, il sottoscritto ha l'o-

nore di partecipare alla E. V. che nella prima quindicina del mese corrente non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

Il presidente
FINALI.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 287 A).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori ».

Come il Senato ricorda, ieri abbiamo iniziato la discussione dell'art. 1°, poi ne rimandammo il seguito ad oggi, per dare agio all'Ufficio cen-

trale ed al ministro di mettersi d'accordo sui vari emendamenti che erano stati proposti e all'art. 1 e a tutto il disegno di legge.

Prego ora il relatore di esporre al Senato il risultato di questo accordo.

SCHUPFER, *relatore*. Annuncio volentieri al Senato che l'Ufficio centrale si è messo d'accordo con l'onor. ministro non solo sull'art. 1 ma anche su tutti gli altri, e abbiamo studiato insieme un nuovo testo, più semplice, come era appunto nei desideri dell'onor. ministro, cercando di scostarci il meno possibile dal progetto della Camera elettiva, con l'intendimento di renderne più facile l'accettazione.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 1° del nuovo disegno di legge concordato fra l'Ufficio centrale ed il ministro.

« La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Università e negli Istituti superiori universitari dello Stato avviene in seguito a concorso, e non si fa eccezione a questa regola se non nei casi seguenti :

« 1° Quando si voglia provvedere ad un posto di ordinario e si tratti di persona a cui possa essere applicato l'art. 69 della legge 13 novembre 1859 o il corrispondente art. 20 della legge 16 febbraio 1861.

« 2° Quando si voglia provvedere ad un posto di straordinario in una scuola di applicazione per gli ingegneri o in istituti tecnici superiori, perchè potrà essere titolo sufficiente per la nomina, anche indipendentemente da un concorso, la singolare perizia dimostrata dal candidato con lavori compiuti o con uffici tenuti in relazione a quella speciale materia ».

All'art. 1 del testo che era in discussione avevano proposto emendamenti i senatori Scialoja, Luciani, Mosso e Maragliano.

Il senatore Scialoja proponeva di cancellare le parole: « su proposta della Facoltà, ecc. ».

I senatori Luciani e Mosso proponevano di sostituire al secondo comma il seguente:

« Qualunque professore ordinario o straordinario potrà anche esser trasferito da una ad altra Università col suo consenso, e col parere conforme motivato della Facoltà presso cui viene, trasferito, e sentito il parere del Consiglio superiore in caso di opposizione o ricorso di altro aspirante ».

Infine il senatore Maragliano proponeva di sostituire al primo comma quanto segue:

« La nomina dei professori ordinari e straordinari alle cattedre vacanti nelle Università e negli Istituti superiori del Regno, in conformità degli organici relativi consacrati dal bilancio, avviene in seguito a concorso e non si fa eccezione a questa regola, se non per le persone a cui possa essere applicato l'art. 69 della legge 13 novembre 1859 od il corrispondente articolo 20 della legge 16 febbraio 1861.

« L'applicazione dei detti articoli non potrà farsi, che limitatamente agli ordinari, sentiti la Facoltà ed il Consiglio superiore.

« Il parere della Facoltà e del Consiglio superiore si intenderà favorevole, quando vi abbiamo consentito a scrutinio segreto, almeno due terzi dei membri presenti ».

Ora prego i signori senatori, che hanno proposto codesti emendamenti, di voler dichiarare se intendano mantenerli.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Secondo il nuovo testo concordato, l'emendamento Scialoja, il primo stampato nel foglio distribuito al Senato, non ha più ragione di essere; lo stesso si dica dell'emendamento Luciani e Mosso perchè l'art. 1° non si occupa più del caso di trasloco, materia che, per semplificare la legge è stata stralciata. Quanto all'emendamento Maragliano anche esso pare che venga meno, perchè la nuova edizione dell'articolo lascia impregiudicato l'art. 69 e l'applicazione di esso. Solo l'onor. Maragliano aggiungerebbe l'espressione « in conformità degli organici relativi consacrati dal bilancio ». Questo sarebbe un emendamento utile perchè l'aggiunta Maragliano risponde ad un concetto giusto ed esatto e varrebbe a richiamare il Governo all'osservanza dei limiti dello stanziamento del bilancio.

Le dichiarazioni che ho fatto in sede di bilancio erano appunto nel senso che l'onor. Maragliano desidera, ma l'includere nella legge questa condizione mi pare superfluo in un certo senso, e quindi difettoso. Esso infatti, muove dalla presunzione che esista un organico che si possa non osservare.

Ora se l'organico c'è, si deve osservare, nè si può ammettere anche in via di ipotesi che resti inosservato. I casi lamentati dall'onorevole Maragliano si riferiscono ad una Università in cui i ruoli non ci sono, ed anche allora l'inciso del senatore Maragliano rimarrebbe inoperoso.

Come dichiarai ieri al Senato io mi occupo di un disegno di legge che mirerebbe a regolare in maniera sicura gli organici di tutte le Università. Quando questo fine potrà essere conseguito allora anche l'intento lodevole dell'onorevole Maragliano potrà essere raggiunto perchè le nomine non potranno più farsi se non nei limiti degli organici.

PRESIDENTE. In che o in quali termini mantiene l'onor. Maragliano la sua proposta?

MARAGLIANO. Dopo le dichiarazioni del ministro, ritiro l'emendamento.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. La mia proposta è stata accolta nel nuovo testo concordato, quindi io sono soddisfatto.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Ritiro l'emendamento anche a nome del mio amico Mosso, raccomandando all'onorevole ministro che la materia dei traslochi da una ad altra Università sia disciplinata con opportune disposizioni regolamentari. Dopo l'approvazione della legge che stiamo votando, per la quale i professori straordinari saranno sempre nominati per concorso ed. acquisteranno dopo un triennio la stabilità al loro ufficio, è evidente che le chiamate e traslochi da una ad altra Università diventeranno tanto più frequenti quanto più rari i concorsi per ordinario. Di questa forma di nomina a professori ordinari o straordinari a posti vacanti nelle diverse Facoltà non è fatto alcun cenno nelle leggi Casati e Imbriani: è un istituto nuovo, di cui bisognerà tener conto in una futura riforma di dette leggi per disciplinarlo convenientemente. È evidente infatti che per effetto di semplici traslochi si possono commettere non minori ingiustizie di quelle che si lamentano con le nomine arbitrarie *ex novo* dei professori, quando le persone che si scelgono pel passaggio da una Università minore ad una maggiore non sono quelle che sarebbero più degne per conseguire questo vantaggio.

Ritiriamo, ripeto, l'emendamento per le considerazioni di opportunità parlamentare fatte dall'onor. ministro, pur rilevando l'importanza dell'istituto dei traslochi, che meriterebbe un apposito articolo di legge.

PRESIDENTE. Allora, poichè gli emendamenti sono stati parte soddisfatti, parte ritirati, rileggo l'art. 1° per porlo ai voti.

(V. sopra.)

DEL GIUDICE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. Domando che questo articolo sia votato per divisione, perchè il secondo comma contiene una disposizione nuova, la quale non ha precedenti nella legislazione finora vigente, sicchè alcuni potranno essere disposti a votare l'articolo nella prima parte e non nella seconda.

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la divisione rileggo il primo comma dell'art. 1° per porlo ai voti.

« La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Università e negli Istituti superiori universitari dello Stato avviene in seguito a concorso, e non si fa eccezione a questa regola se non nei casi seguenti:

« 1° Quando si voglia provvedere ad un posto di ordinario e si tratti di persona a cui possa essere applicato l'art. 69 della legge 13 novembre 1859 o il corrispondente art. 20 della legge 16 febbraio 1861 ».

(Approvato).

Prima di leggere il 2° comma, amerei che l'onor. Del Giudice mi dicesse quale è la disposizione che intende sostituirvi.

DEL GIUDICE. Nessuna disposizione; credo che l'articolo possa constare della sola parte, su cui ora è seguita la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Ella vorrebbe sopprimere il secondo comma; ora, siccome non si può votare la soppressione, così debbo mettere a partito il secondo comma che rileggo:

2° Quando si voglia provvedere ad un posto di straordinario in una scuola di applicazione per gli ingegneri o in istituti tecnici superiori perchè potrà essere titolo sufficiente per la nomina, anche indipendentemente da un concorso, la singolare perizia dimostrata dal candidato con lavori compiati o con uffici tenuti in relazione a quella speciale materia ».

(Approvato).

Leggo ora l'art. 2 del testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

Art. 2.

Il concorso è aperto a tutti e si rende noto almeno quattro mesi prima che ne comincino le pratiche. È bandito per titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice potrà richiedere una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica ai concorrenti ogni qual volta lo credesse opportuno.

La Commissione sarà composta di cinque membri nominati dal ministro tra i cultori della materia e in parte tra quelli di scienze affini, a proposta collettiva di tutte le Facoltà, a cui appartiene la cattedra, secondo le norme che verranno stabilite per regolamento. Non farà dichiarazione d'eleggibilità: proporrà al più tre candidati in ordine di merito, e non mai alla pari, con relazione motivata su tutti i concorrenti.

Gli atti del concorso saranno inviati al Consiglio superiore, che li rassegnerà al ministro con le proprie osservazioni, se occorreranno.

All'art. 2 del testo che era in discussione avevano proposto emendamenti i senatori Colombo, Dini, Scialoja e Maragliano.

L'emendamento del senatore Colombo suonava così:

Il concorso è aperto a tutti e si rende noto almeno quattro mesi prima che se ne comincino le pratiche. È bandito per titoli; tuttavia ai candidati, i quali non comprovino di avere effettivamente insegnato per tre anni in una Università o in un Istituto superiore universitario, la Commissione giudicatrice del concorso potrà richiedere la dimostrazione della loro attitudine didattica con una prova orale.

Per le cattedre delle scuole di applicazione potranno esser titoli sufficienti, a giudizio della Commissione, i lavori compiuti o gli uffici tenuti dai candidati ecc. ecc. (*Il resto come nel testo*).

Il senatore Dini proponeva il seguente emendamento:

Il concorso è aperto a tutti e si rende noto almeno quattro mesi prima che se ne comincino le pratiche. È bandito per titoli; tuttavia, nei casi che saranno fissati dal Regolamento, ai

candidati potrà essere richiesta una prova orale che dimostri la loro attitudine didattica, e occorrendo anche una prova pratica.

Per le cattedre delle scuole d'applicazione potranno essere titoli sufficienti, a giudizio della Commissione, i lavori compiuti e gli uffici tenuti dai candidati, ecc. (*il resto come nel testo*).

L'emendamento del senatore Scialoja era il seguente:

Sostituire alle parole: « i quali non comprovino di avere effettivamente insegnato per tre anni in una Università o in un Istituto superiore universitario », queste altre: *che non sieno professori ordinari o straordinari in una Università o in un Istituto superiore universitario dello Stato*.

Nel penultimo capoverso togliere le parole: *tra i cultori della materia e in parte tra quelli di scienze affini*.

Finalmente il senatore Maragliano proponeva questo emendamento:

Al concorso per professore ordinario possono iscriversi solo gli ordinari e gli straordinari della materia che formerà oggetto della cattedra o di materie strettamente affini.

Al concorso per professore straordinario possono iscriversi solo gli straordinari ed i liberi docenti della materia oggetto della cattedra o di materie strettamente affini.

Il concorso è bandito a titoli: tuttavia nei concorsi a straordinario i candidati i quali non comprovino di avere insegnato effettivamente in una Università od Istituto superiore, a titolo ufficiale per tre anni, dovranno dimostrare... (*il resto come nel testo fino a tutto il comma 2°*).

La Commissione sarà composta di cinque membri nominati dal ministro a proposta di tutte le Facoltà cui appartiene la cattedra ed in modo che le minoranze si abbiano due rappresentanti; il tutto secondo le norme che verranno stabilite da apposito regolamento. Non farà dichiarazione... (*il resto come nel testo*).

Prego i signori senatori, che hanno proposto codesti emendamenti, di voler dichiarare se intendano o meno mantenerli.

SCHUPFER, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Schupfer.

SCHUPFER, *relatore*. Incaricato dal senatore

Colombo debbo dire che egli rinuncia alla prima parte del suo emendamento, ma avrebbe però desiderato che venisse accolta la seconda. Ora d'accordo con l'onorevole ministro abbiamo nel secondo articolo soppresso tutto ciò che si riferiva alle scuole di applicazione considerando che era inutile di indicare quali potessero essere i titoli dei candidati ai concorsi delle dette scuole, dal momento che non si specificavano neppure per gli altri istituti. D'altronde si è fatta un'aggiunta nell'art. 1, in cui si accenna appunto alle scuole di applicazione e ai titoli che si ritengono sufficienti per esso secondo i desideri dell'onor. Colombo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha dimostrato come in realtà il senatore Colombo possa ritenersi soddisfatto del suo emendamento. Ora do facoltà di parlare al senatore Scialoja affinché esponga il suo avviso sull'emendamento da esso presentato.

SCIALOJA. La prima parte del mio emendamento all'art. 2 non ha più ragione di essere, quindi su essa non insisto; insisto invece sulla seconda, poichè l'Ufficio centrale ha mantenuto per questa parte il suo testo originario.

Nella proposta dell'Ufficio centrale si dice: « La Commissione sarà composta di cinque membri nominati dal ministro tra i cultori della materia e in parte tra quelli di scienze affini, a proposta collettiva di tutte le Facoltà, ecc. ». Si rende dunque obbligatoria per legge questa composizione della Commissione mista di rappresentanti della materia stessa, alla quale è dedicata la cattedra messa a concorso, e di rappresentanti di scienze affini. Ora, io non intendo criticare il principio che tra i giudici di un concorso siano chiamati anche rappresentanti di scienze affini. Io stesso più di una volta nel Consiglio superiore ho avuto occasione di proporre modificazioni ai vigenti regolamenti che permettessero questo; ma altro è il permetterlo in parecchi casi, altro è l'imporlo per legge come necessità in tutti quanti i concorsi.

Anzitutto è cosa che non abbiamo sperimentata, ed a me pare che in questa materia sia sempre imprudente di fissare per legge norme non ancora sperimentate. Troppe volte abbiamo veduto che provvedimenti che ci apparivano opportunissimi secondo i nostri desideri, si sono

mostrati inopportuni in pratica; proporre dunque una novità non sperimentata come obbligo legale per tutti i concorsi, mi sembra opera per lo meno pericolosa. Aggiungo ancora che, mentre per parecchie materie riuscirebbe forse facile l'applicazione di questa disposizione di legge, per altre riuscirebbe difficilissima, e in più di un caso forse si riuscirebbe in questa maniera ad avere una Commissione assolutamente incompetente; e questa sarebbe la peggiore delle cose.

Notate che in questa legge si rende obbligatoria la proposta collettiva delle Facoltà per la nomina delle Commissioni, e questa è cosa buona, ma è cosa che rende assai difficile la buona scelta dei rappresentanti delle scienze affini, perchè mentre è assai facile che il voto delle Facoltà si concentri sui migliori rappresentanti della stessa materia posta a concorso, quando invece si tratti di scegliere rappresentanti di scienze affini, assai difficilmente avremo una sufficiente concordia nei voti delle Facoltà. Molti saranno i voti dispersi e per conseguenza moltissimi saranno i proposti dalle Facoltà e non sempre, in questa gran dispersione e in questo gran numero di proposte, l'accidentalità di un voto di più o di meno ottenuto da Tizio o da Caio sarà sufficiente alla designazione dei migliori.

Io credo che non sia opportuno, dunque, di porre nella legge quest'obbligo: poneteci la facoltà; per via di regolamento il ministro potrà esplicare in un modo o nell'altro tale facoltà, e si potranno così fare i tentativi che sono opportuni in questi casi; ma non fissate fin da adesso, per legge, quest'obbligo della nomina dei rappresentanti delle scienze affini.

Io per conseguenza propongo la soppressione di questo inciso: « tra i cultori della materia e in parte tra quelli di scienze affini », lasciando nella legge completa libertà ai voti delle Facoltà e alla scelta del ministro. Ovvero, se questo non piacesse, proporrei una più piccola modificazione, ed è il mutare l'*e* in *o*, mettendo: « tra i cultori della materia, o in parte tra quelli di scienze affini », lasciando facoltativa la cosa, come a me pare che dovrebbe essere secondo ragione. L'una e l'altra di queste mie proposte tendono allo stesso scopo: la prima è più semplice, la seconda lascia un accenno a questa tendenza nella legge, senza rendere

obbligatoria la formazione mista delle Commissioni.

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO. Io non voglio discutere tutti gli argomenti che il preopinante ha trattato riguardo all'opportunità di questa parte dell'articolo, ma voglio solamente fermarmi sulla parte storica. Il vecchio Consiglio superiore di istruzione aveva come regola la presenza di cultori di scienze affini nelle Commissioni per i concorsi. Prima di ogni altro c'era il presidente che doveva essere un consigliere ed il più delle volte per consuetudine non era scelto tra i cultori speciali della materia, così il Giorgini o il Messedaglia presiedettero la più gran parte dei concorsi che per una certa epoca si fecero per le cattedre di medicina.

La presenza poi di altri cultori di scienze affini era considerata come una guarentigia nei concorsi per le scienze mediche. In questi concorsi, siccome era il Consiglio superiore che proponeva la Commissione, esso faceva in quella maniera come regola, e se si riguarda la storia del vecchio Consiglio si vedrà che esso v'introdusse questa usanza desiderando che poi divenisse un obbligo per regolamento. La legge Casati dice della materia di scienze affini, quindi in essa già vi è la proposta fatta dall'oratore che mi ha preceduto. Quello però che mi preme di rammentare ora è che realmente l'esperienza dimostrò la grande utilità che tra i giudici dei concorsi a fianco dei professori della materia vi sieno anche professori di scienze affini, non può dunque dirsi che l'esperienza non sia stata fatta...

SCIALOJA. In alcuni.

CANNIZZARO. ... quindi probabilmente l'ultima proposta dello Scialoja, quella che riconduce ai termini della legge Casati, sarebbe almeno la meno male suggerendo a coloro che dovranno mettere in esecuzione la legge che la presenza dei cultori di scienze affini è nella maggior parte dei concorsi utilissima.

SCHUPFER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER, *relatore*. L'Ufficio centrale ha studiato a lungo questa questione, ed è venuto da ultimo nella risoluzione di accettare la proposta che il Consiglio superiore non ha fatto da ieri soltanto, ma che da una lunga serie di anni ha

formulato, e che in passato ha cercato anche di attuare, finchè le Commissioni furono composte da esso. Ma quei tempi appartengono oggimai alla storia; e in questo senso mi spiego come l'onor. Scialoja abbia potuto asserire che la cosa non sia stata mai sperimentata. Ad ogni modo abbiamo pur troppo sperimentato il contrario e potuto toccare con mano come funzionano le Commissioni dei concorsi quando risultano composte di professori di una sola materia: io stesso ne ho avvertite le conseguenze nella mia relazione. È accaduto che si sono formate delle chiesuole e continueranno a formarsi se non provvediamo, dacchè le Commissioni risulterebbero anche in seguito composte sempre dei medesimi individui, che continuerebbero ad essere arbitri dei concorsi, e come pel passato continuerebbero ad annodare tanti piccoli legami intorno ad essi, formando appunto una chiesa fuori della quale non ci sarebbe salute. Insomma continuando per questa via, il pericolo non si toglie, e si avranno sempre delle chiesuole pronte a spadroneggiare.

Ma avremo, dice l'onor. Scialoja, un altro pericolo, quello di Commissioni assolutamente incompetenti. Adagio, onor. Scialoja, noi abbiamo proposto che soltanto in parte la Commissione debba risultare composta di cultori di scienze affini; di guisa che la maggioranza sarà sempre delle persone competenti. Essendo la Commissione di cinque, vi entreranno di certo tre persone della materia, e solo gli altri saranno professori di scienze affini. Ancora l'altro giorno l'onor. Municchi diceva che in fondo una Commissione di cinque gli pareva soverchia e che poteva bastare una di tre, ed io posso anche entrare in questo ordine di idee: una Commissione di tre può davvero essere sufficiente, e non c'è dubbio che essa ci sarà sempre, anche nella peggiore ipotesi, mentre potrebbe essere anche di quattro. Di guisa che il parlare di un pericolo, che la Commissione possa risultare assolutamente incompetente, è parlare di un pericolo campato in aria e che non corrisponde alla realtà delle cose; mentre dall'altro canto un cultore di scienze affini potrebbe giovare anche di fronte ai così detti competenti, portando nelle Commissioni vedute più larghe che sfuggono generalmente agli specialisti, avvezzi come sono a lavorare in un campo piuttosto ristretto della scienza.

Dice l'onor. Scialoja, che sarà difficile di ottenere la concordia fra le varie Facoltà che devono fare le proposte. Ma, a mio avviso, ci sarà tanto di guadagnato, perchè entreranno elementi sempre nuovi nelle Commissioni dei concorsi, anche della stessa materia, e sarà molto più difficile alle chiesuole di affermarsi. Ben venga dunque la varietà; e d'altra parte vorrei chiedere all'onor. Scialoja, che pur accetta la proposta in massima, purchè si abbandonino al regolamento: ma crede lei che la concordia tra le varie Facoltà si otterrebbe più facilmente pel solo fatto che la proposta vagheggiata dall'Ufficio centrale, invece di essere consegnata in una legge lo fosse in un regolamento?

Da ultimo il senatore Scialoja ha osservato come in via di conciliazione, che, pur entrando nelle idee dell'Ufficio centrale, si potrebbe dichiarare semplicemente che la Commissione del concorso sarà composta di cultori della materia o anche in parte di cultori di scienze affini; insomma sostituire un o all'e che c'è nel disegno di legge. Ma mi preme di osservare che l'o figura già nella legge Casati, e non c'è bisogno di introdurlo adesso nel presente disegno. L'articolo 62 della legge Casati stabilisce espressamente che la Commissione sarà nominata tra le persone conosciute per la loro perizia in simili materie od in quelle che vi sono affini, ma, intanto, che cosa è avvenuto? Dacchè la nomina delle Commissioni è sfuggita al Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'articolo in questione è rimasto una lettera morta, non ostante i voti ripetutamente espressi dal Consiglio stesso, e non ostante che, indipendentemente dal Consiglio, anche le Facoltà del Regno si siano a volte pronunciate in quel senso. E vorremmo tornare alla lettera della legge Casati mentre abbiamo davanti a noi tutta una lunga esperienza che c'impone di non tornarvi?

Del resto comprendo che non tutti i professori possano fare buon viso all'articolo quale lo proponiamo. È sempre la vecchia storia di coloro, i quali hanno il potere nelle mani: non amano dividerlo con altri.

In verità, dopo avere ascoltato con molta attenzione le osservazioni fatte dai vari oratori, io aderisco alla proposta del senatore Scialoja, e ritengo che sia meglio in un testo di legge

o cancellare addirittura l'inciso in questione o sostituirlo come proponeva il senatore Cannizzaro un o all'e.

Voce. No, era il senatore Scialoja.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Bisogna badare a questo, che la scelta delle Commissioni esaminatrici nei concorsi universitari è una delle funzioni più delicate e tecniche, che difficilmente può essere disciplinata con minute disposizioni di legge. Quando il senatore Scialoja notava la convenienza che in alcune Commissioni anzi dirò nella più parte delle Commissioni, figurasse qualche rappresentante di materie affini, non ne veniva per conseguenza che ciò divenisse obbligo di legge. Infatti il pericolo, cui in tal modo si vorrebbe ovviare, delle consorterie scientifiche, sparisce quando la Commissione risulta non solo dal voto della Facoltà in cui vaca la cattedra, ma anche da quello di tutte le altre Facoltà congeneri; e queste fanno benissimo, secondo la natura della cattedra, in quali casi convenga rafforzare i rappresentanti della stessa materia messa a concorso con cultori di materie affini. Una imposizione di legge è dunque inutile. Lasciamo alle Facoltà, che sono benissimo conscie dei loro doveri, quella libertà discrezionale di scegliere per una Commissione di concorso quelli che parranno loro i più capaci; il che è una garanzia sufficiente per la legge.

Io quindi ritengo che la proposta del senatore Scialoja debba essere accolta sia nell'una come nell'altra forma.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Aggiungo agli argomenti portati dal collega Del Giudice qualche altra parola, contro le obiezioni del relatore.

Si parla delle chiesuole, ed è questa la grande parola che si mette di contro al sistema dei concorsi, e contro all'operato delle Commissioni. Noto anzitutto che di chiesuole veramente non si è parlato che a proposito di pochi concorsi e di poche materie, ed io ho ormai una certa esperienza di concorsi, perchè ci vivo dentro da più di venti anni passivamente, attivamente o come membro del Consiglio superiore. Certo inconvenienti si sono verificati, ma per evitare questi, introdurre ora una novità, che potrebbe portare inconvenienti più gravi, mi pare peri-

coloso. Formulando l'articolo di legge come io l'ho proposto, lasceremo al regolamento le ulteriori più precise disposizioni, ed il regolamento potrà stabilire, per esempio, che quando si tratta di formazioni delle Commissioni, sia interrogato caso per caso il Consiglio superiore per sapere se necessariamente si debba domandare alle Facoltà la designazione di professori di scienze affini. La legge conterrebbe la facoltà, non l'obbligo di ciò fare. In quanto alle chiesuole, si badi a quello che avverrebbe con l'obbligatoria chiamata nelle Commissioni di questi membri di scienze affini che non sappiamo quanti possono essere. Su cinque si è detto ve ne potrebbero essere uno o due; nel progetto si dice *in parte*, ma una parte non vuol dire una parte minore, potrebbe essere anche la parte maggiore. Nel massimo numero dei casi avverrà che questi rappresentanti delle scienze affini dovranno necessariamente rimettersene, sui punti più essenziali, al giudizio dei rappresentanti della materia tecnica, ed il risultato sarà che invece di esser composta di cinque giudici, la Commissione sarà composta effettivamente di quei tre che siano competenti della materia.

Spesse volte i rappresentanti delle scienze affini non avranno voce in capitolo. Qualunque rappresentante di scienze affini, in un concorso di diritto romano, per esempio, finirà col rimettersene a noi, perchè per la parte tecnica difficilmente potrà reggere alle nostre obiezioni, a meno che non sia egli pei propri studi cultore della materia.

Bisogna distinguere caso da caso, e non conviene stabilire una regola generale.

Può accadere che la voluta garanzia ci conduca invece allo scopo opposto, di avere cioè una Commissione di tre invece che di cinque. La mia esperienza mi dice che non sarebbe ammissibile una Commissione di tre. Il collega Munichhi ha potuto proporre una Commissione di tre, perchè non è stato mai membro di Commissioni esaminatrici di concorsi universitari; ma in tre si può formare troppo facilmente la pericolosa corrente verso un solo indirizzo, se vi è lotta di scuole tra i cultori di una data materia.

Io credo che le obiezioni che si portano contro il sistema di libertà di scelta non valgano, anzi esse potrebbero ritorcersi facilmente contro l'imposizione necessaria di questi rappresentanti di scienze affini.

Torno a dirlo, il senatore Schupfer ha combattuto il mio emendamento come se fosse diretto ad escludere i professori di scienze affini dalle Commissioni. Ma io non li voglio escludere, solo non voglio che sia imposta per legge la necessità perpetua, generale ed assoluta di questi rappresentanti di altre scienze nelle Commissioni. Io voglio che sia lasciato al regolamento il disciplinare mutevolmente, secondo le circostanze, la composizione delle Commissioni.

Insisto pertanto nel mio emendamento, nella forma che ha avuto, parmi, l'adesione del professore Cannizzaro, di porre cioè o invece di e nell' inciso in questione.

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO. Per conto mio voterò l'articolo quale è stato proposto, perchè credo sia di una tale utilità che consiglia di superare le difficoltà temute dallo Scialoja.

Per minor male ove fosse accettata la soppressione proposta da lui raccomanderei che la regola d'introdurre nelle Commissioni dei concorsi cultori di scienze affini fosse introdotta nel regolamento. Quando però la trovo proposta nel progetto di legge la voto ben volentieri.

PRESIDENTE. Vi è poi la proposta del senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. L'emendamento da me proposto era complesso; il primo e secondo comma riguardavano il concetto di limitare il concorso di ordinario o di straordinario, rispettivamente, ai liberi docenti e ai professori straordinari. Era l'espressione di un concetto organico che, a quanto pare, l'onor. ministro e l'Ufficio centrale non credono per ora di potere attuare. Io non rinuncio al principio, ma rinuncio all'emendamento.

La mia proposta riguardava anche un altro dei punti che ha formato oggetto della presente discussione. Anch'io, come l'onor. Scialoja, avevo proposto di non parlare delle materie affini, non perchè vi sia contrario, ma perchè ritengo che la disposizione ad esse relative non debba essere compresa nella legge.

Un altro punto del mio emendamento rifletteva il modo di comporre la Commissione. Io desiderava che la Commissione fosse eletta

dietro proposta collettiva, in modo che vi fossero rappresentate le minoranze, e ciò per consacrare un principio adottato dall'onor. ministro, e che credo sarebbe bene fosse consacrato nella legge, quando in essa si voglia disciplinare il modo di formare le Commissioni. Altrimenti non ne parliamo, come diceva il senatore Scialoja, e lasciamo tutto ciò al regolamento.

Concludendo, ritiro la prima e la seconda parte del mio emendamento e insisto, subordinatamente a quanto diranno l'onorevole relatore ed il ministro, a mantenere la mia proposta, cioè che siano escluse le materie affini dalla dicitura dell'articolo. Se invece si vuol fare comprensivo l'articolo, allora propongo che sia aggiunta quella parte del mio emendamento che dice:

« La Commissione sarà composta di cinque membri nominati dal ministro a proposta di tutte le Facoltà cui appartiene la cattedra, ed in modo che le minoranze si abbiano due rappresentanti; il tutto secondo le norme che verranno stabilite da apposito regolamento. Non farà dichiarazione... » (*il resto come nel testo*).

L'ultimo periodo dice così:

« La Commissione sarà composta di cinque membri nominati dal ministro a proposta di tutte le Facoltà cui appartiene la cattedra, e in modo che le minoranze vi abbiano due rappresentanti; il tutto secondo le norme che verranno stabilite da apposito regolamento.

E giacchè ho la parola, a questo proposito io amerei sentire l'opinione dell'onor. ministro, per vedere se crede, come è sperabile, di fare subito un regolamento per attuare questa legge, o se crede di dovere attendere a conglobarla in un regolamento generale, che potrà essere di più lontana attuazione.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*.
Senza dubbio appena la legge sarà approvata dovrà farsi un regolamento apposito per l'attuazione di essa e l'onor. Maragliano può essere sicuro che quel principio che egli vorrebbe introdurre nella legge sarà certamente da me accolto nel regolamento. Non potrei dichiarare di dissentire da lui sul punto in cui s'impone la rappresentanza delle minoranze nelle Com-

missioni esaminatrici perchè io l'ho applicata per conto mio; ma ritengo che si possa rinviare la questione al regolamento e prendo impegno che il criterio da lui propugnato riguardo alla questione delle minoranze sarà nel regolamento accolto. Rispetto alla questione che pare divida profondamente il Senato: circa la rappresentanza delle materie affini nelle Commissioni esaminatrici, io credo che l'importanza di essa sia stata alquanto esagerata nell'un senso e nell'altro. Che nelle Commissioni sia desiderabile l'intervento di insegnanti che rappresentino discipline diverse ma connesse con quella messa a concorso, su questo punto pare che siamo tutti di accordo. Lo stesso onor. Scialoja, che è stato un così vivace avversario della proposta dell'Ufficio centrale, ha ammesso di avere egli stesso sostenuto in Consiglio superiore l'opportunità di questo intervento. Ma l'onor. Scialoja si preoccupa della maniera concreta con cui questa disposizione potrà efficacemente agire e si preoccupa soprattutto di due cose: primo, che una materia affine non ci sia; secondo, che dovendo i membri delle Commissioni essere nominati in seguito a votazione, è difficile che si verifichi una convergenza di voti sopra un nome tanto meno designato, in quanto non è della medesima materia messa a concorso, e così si potrà venire a questo; che l'eletto come rappresentante della materia affine potrà avere appena uno o due voti e quindi mancare d'autorità. La prima osservazione non mi sembra grave. Qui non è il momento di parlarne a lungo. Oggi che le scienze sono così intimamente connesse, che, se mai, c'è da deplorare la tendenza di ognuna di esse di abbracciare nel suo seno tutte le altre, il sollevare *a priori* il dubbio che una disciplina non ne abbia altra intimamente connessa e affine, mi sembra veramente da escludersi, perchè un'affinità non può non esserci fra una scienza e le altre. L'altro dubbio manifestato dal senatore Scialoja è questo: che egli crede che per quanto la materia possa essere affine, e intimamente connessa, il rappresentante di essa possa non avere una sufficiente competenza nella materia messa a concorso. Purtroppo il caso non è assolutamente da escludersi, ma esso risponde ad una tendenza non lodevole dei nostri professori universitari. Or non è sopra un caso eccezionale di ordine patologico, anzichè fisiologico, che

bisogna scegliere i criteri legislativi. Il rappresentante della materia affine è utile che ci sia. L'ultima obiezione dell'onor. Scialoja è veramente grave e ad essa l'onor. oratore non ha risposto. Essa si riferisce al modo materiale con cui avverrà questa designazione dell'insegnante della materia affine.

Ora a questo dovrà necessariamente provvedere il regolamento. Il regolamento dovrà coordinare il modo di votazione in maniera che il professore, nel momento in cui vota, sappia che uno dei suoi voti dev'essere dato ad un professore di materia affine. In questo modo avremo necessariamente una quantità di voti dai quali potranno risultare eletti professori i quali pur insegnando materie affini abbiano sufficiente competenza nella materia messa a concorso e siano quindi degni di giudicare.

In questo senso io credo che l'articolo che l'Ufficio centrale propone possa essere dal Senato accettato.

PRESIDENTE. Domando al senatore Maragliano, se dopo udite le dichiarazioni del ministro, mantenga il suo emendamento.

MARAGLIANO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non rimarrebbe quindi che l'emendamento del senatore Scialoja, cioè sostituire nel secondo comma dell'art. 2, dopo le parole: « della materia », la parola « o » all'altra « e ».

Metto ai voti quest'emendamento; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento del senatore Scialoja non è approvato).

Rileggo, ora, l'art. 2 per porlo ai voti.

(V. sopra).

(Approvato).

Leggo l'art. 3 del testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il Ministro:

« Il risultato del concorso è valido per l'Università e la cattedra per cui fu bandito. Tuttavia anche altri posti vacanti potranno dentro l'anno dalla deliberazione del Consiglio superiore, di cui in fine dell'articolo precedente, essere occupati dal secondo e dal terzo dei designati in ordine di graduatoria, sulla proposta della Facoltà, alla quale occorre di provvedere; ma, anche trattandosi di un concorso per ordinario, i due designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari ».

« All'art. 3 del testo primitivo avevano proposto emendamenti i senatori Dini e Maragliano.

Ne do lettura.

L'emendamento del senatore Dini suona così:

« Il risultato del concorso è valido per l'Università e la cattedra per cui fu bandito. Tuttavia anche altri posti vacanti potranno, dentro l'anno dalla deliberazione del Consiglio superiore di cui in fine dell'articolo precedente, essere occupati, ecc. (*il resto come nel testo*) ».

Il senatore Maragliano poi proponeva di sostituire alle parole: « sulla proposta della Facoltà » le altre: « sentita la Facoltà ».

In assenza del senatore Dini, prego il signor ministro o il signor relatore di voler dichiarare quale accoglienza abbiano fatta al suo emendamento.

Prego anche il senatore Maragliano di voler dire se mantenga o meno il suo.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. La parte utile dell'emendamento è stata inclusa nella nuova dizione.

PRESIDENTE. Non so se vi sia egualmente compresa la proposta del senatore Maragliano.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. No.

PRESIDENTE. Vuole il senatore Maragliano svolgere il suo emendamento?

MARAGLIANO. Io insisterei su questa modificazione la quale ha grandissima importanza, perchè amplifica il concetto della disposizione, e sottrae al giudizio ristretto della Facoltà l'applicazione di un diritto acquisito, che la legge viene a dare al candidato.

In forza di questa legge è stabilito che i tre primi designati possono essere nominati. Ora io dico, perchè non può prendere l'iniziativa il ministro sentendo la Facoltà, e si deve sempre aspettare la proposta della Facoltà? Perchè instaurare e ribadire questa tirannia delle maggioranze delle Facoltà, che abbiamo già condannato ripetutamente, e contro la quale da tutti coloro che hanno preso parte alla discussione si è levata la parola? Io credo che sia opportuno veramente, per la giustizia della cosa, per non togliere al candidato il diritto acquisito che la legge gli concede, di non chiedere la proposta, ma di richiedere solo il parere della Facoltà, tanto per lasciar libero il Ministro di valutare le cose, quando vi siano, e possono esservi localmente, le condizioni che diano luogo ad un giudizio passionato.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONE — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1904

SCHUPFER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER, *relatore*. L'Ufficio centrale ha discusso anche questo emendamento proposto dall'onor. Maragliano, e, nonostante la discussione avvenuta, ha creduto di dovere insistere nell'articolo come era stato formulato originariamente. L'onor. Maragliano parla di un diritto acquisito da tutti e tre i candidati proposti dalla Commissione esaminatrice. Ora io non so come si possa parlare di diritti acquisiti. Il primo vincitore del concorso potrà anche averlo questo diritto, ma gli altri no di certo, dal momento che, secondo la proposta dell'Ufficio centrale, la loro nomina è subordinata precisamente al voto della Facoltà, e questo entra come un elemento necessario senza cui la nomina non potrebbe farsi.

L'onor. Maragliano si preoccupa anche della tirannia, come egli l'ha chiamata, delle maggioranze; ma io gli domando, se con la sua proposta eviterebbe codesta tirannia? Infine il suo emendamento si riduce semplicemente a questo, che l'iniziativa, invece che partire dalla Facoltà, dovrebbe partire dal ministro; ma il ministro sottoporrebbe sempre la cosa alla Facoltà, e questa dovrebbe pronunciarsi: la così detta tirannia della maggioranza avrebbe sempre agio di manifestarsi col rifiutare la sua adesione.

Ma anche un'altra cosa voglio osservare al senatore Maragliano. Egli, che è così addentro al movimento universitario, sa di certo che c'è una tendenza verso l'autonomia delle nostre scuole; e ci sono stati interi progetti di legge ispirati a questo concetto, che presto o tardi potrebbe venire a galla. Intanto l'Ufficio centrale vi rende omaggio col suo articolo quale lo ha proposto, perchè lascia precisamente alle Facoltà di manifestarsi autonomamente in proposito. Ed è bene di lasciar loro tale diritto. Infine quei candidati riesciti secondi o terzi sono riesciti in un concorso bandito per una Facoltà d'altra Università, forse minore, e potrebbero anche essere riesciti a distanza di parecchi voti dal primo: perchè si dovrebbero imporre ad una Facoltà anche suo malgrado?

MARAGLIANO. Domando la parola.

SCHUPFER, *relatore*. Io non posso che mantenere ciò che ho detto: si tratta di una questione, in cui le Facoltà devono esser lasciate libere. Sono le Facoltà stesse che nella loro discrezione,

esaminando le speciali condizioni in cui si è svolto un concorso, devono vedere se convenga loro di accettare il secondo o il terzo dei candidati proposti dalla Commissione; e non ci preoccupiamo dalle così dette tirannie delle maggioranze. Forse queste neanche esistono. Esistono le maggioranze, ed esiste qualcosa di superiore ai meschini interessi personali, che è il lustro e il decoro delle Facoltà a cui le maggioranze generalmente obbediscono. Il che non toglie che coloro, che ne rimangono colpiti, possano anche chiamarle tiranniche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. L'onorevole relatore ha fatto appello al principio dell'autonomia. Io ricordo che in tutti i progetti d'autonomia questo principio di dare alla Facoltà il diritto della nomina dei professori è escluso; e il progetto Baccelli, che era il più largo, stabiliva che per una serie di anni non si dovesse applicare, aspettando che si fosse fatta la unificazione delle tendenze scientifiche nel paese, che nascesse quella coscienza scientifica nazionale la quale oggi non esiste ancora. Non voglio far perdere tempo al Senato per una parola, ma badate che quella in questione è una parola che indica un diverso concetto, e col principio di legare la designazione alla proposta della Facoltà, rendete frustraneo l'altro di stabilire i tre designati come si proponeva.

L'onorevole ministro ha detto che avrebbe avuto desiderio di stabilire un solo designato, ma che accedeva ai tre per ragioni di economia di bilancio, per non nominare sempre Commissioni. Ora ritenete che, se non si lascia una certa larghezza, se si rende la Facoltà assoluta tiranna in questo, l'effetto non si raggiungerà, perchè oggimai è dimostrato che in Italia le Facoltà hanno per la massima parte delle tendenze locali. Se noi prendiamo un elenco delle proposte che vengono fatte abitualmente dalle Facoltà, troviamo che per la massima parte esse sono sempre ispirate ad un concetto di protezionismo locale. Io ho detto questo ma non insisto più oltre.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Maragliano non insiste nel suo emendamento, e nessun altro chiede di parlare, rileggo l'articolo 3 per porlo ai voti.

(V. sopra).

(Approvato).

Leggo l'art. 4 del testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

Art. 4.

Il professore straordinario è nominato con decreto ministeriale per la durata di un anno, e per la conferma sarà udita la Facoltà. Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio, egli acquista la stabilità, che gli verrà riconosciuta con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.

Per le cause che possono dar luogo a promuoverne amministrativamente la sospensione o la rimozione o il collocamento a riposo d'ufficio, troveranno applicazione anche ai professori straordinari gli art. 106, 107, 108 e 109 della legge 13 novembre 1859, che s'intendono estesi così a tutte le Università.

All'art. 4 del testo primitivo avevano proposti emendamenti i senatori Del Giudice, Scialoja e Maragliano.

Il senatore Scialoja proponeva di sostituire alle parole: « e non può essere confermato che in seguito a proposta della Facoltà », le altre: « e per la conferma sarà udita la Facoltà ».

Se non erro, questo emendamento del senatore Scialoja non ha più ragione di essere, perchè è incluso nell'articolo concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

Il senatore Del Giudice proponeva il seguente emendamento:

Al primo periodo del primo comma sostituire il seguente:

« Il professore straordinario è nominato con decreto ministeriale per la durata di un anno, e sarà confermato, salvo che la Facoltà vi si opponga con deliberazione motivata. In questo caso deciderà il ministro sentito il Consiglio superiore » (il resto come nell'articolo del progetto dell'Ufficio centrale).

L'emendamento del senatore Maragliano suonava così:

« Il professore ordinario è nominato con decreto Reale.

« Il professore straordinario è nominato con decreto ministeriale per la durata di un anno e non può essere confermato che in seguito a proposta della Facoltà motivata dalla sua operosità scientifica.

« Per le cause che possono dar luogo... » (come nel testo del progetto dell'Ufficio centrale).

Prego i senatori Del Giudice e Maragliano di voler dichiarare se mantengano i loro emendamenti.

DEL GIUDICE. Senza dubbio; la nuova redazione dell'art. 4 accoglie implicitamente una parte del mio emendamento. Rispetto all'altra parte desidererei uno schiarimento dal signor ministro, ed è, se nella ipotesi che la Facoltà invitata a dar parere sulla conferma del professore straordinario, desse voto contrario, il ministro si crederebbe nel diritto di potere anche procedere alla conferma, contro il voto della Facoltà.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. Sicuro che lo credo.

DEL GIUDICE. Se egli è in questo concetto, io non mantengo l'emendamento, poichè il mio intento è appunto di evitare la prepotenza che in qualche caso avviene, per opera delle Facoltà, rispetto ai nuovi professori straordinari.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Do subito lo schiarimento richiesto. L'art. 4, secondo il testo concordato, porta proprio alla conseguenza che il senatore Del Giudice desidera. In caso di voto contrario, il ministro, intesa la Facoltà decide, appunto come l'onorevole senatore proponeva. Se la Facoltà si opponesse alla conferma, con deliberazione motivata, potrà nominare il ministro sentito il Consiglio superiore. Questo è il senso dell'articolo, e con questo credo di aver dato le più ampie spiegazioni al senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Dopo queste dichiarazioni rinuncio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Scialoja insiste nel suo emendamento?

SCIALOJA. No, non vi insisto.

PRESIDENTE. Ed il senatore Maragliano insiste nel suo?

MARAGLIANO. Il mio emendamento, nella sua prima parte può essere inutile, ma esso proponeva che invece di dire *come è nominato lo straordinario* si dovesse dire *come è nominato l'ordinario*. Era una proposta di ordine e la ritiro.

Invece la seconda parte è importante, perchè io non ammetto punto il concetto di creare una nuova figura di professori straordinari. Mi rin-

crebbe di parere molesto nello insistere su certi punti, ma ciò è effetto della mia profonda convinzione.

Noi abbiamo già a poco per volta fatto uno strappo al concetto organico del nostro ordinamento universitario con i professori straordinari per promozione; strappo il quale ha avuto per conseguenza di abbassare il livello scientifico delle nostre Università. Questa è la mia convinzione.

L'onorevole Scialoja ha accennato già l'altro giorno alla tendenza che vi è alla depressione del nostro livello scientifico, ed una delle ragioni è l'aver creato lo straordinario per promozione.

In questo progetto di legge, che ha un carattere, speriamo, di provvisorietà, perchè io spero che si venga una buona volta ad una legge organica ispirata a concetti più completi e nuovi, si crea una nuova figura di professore straordinario il *professore straordinario stabile*.

Ora che necessità vi è di questi professori straordinari stabili? Chi non conoscesse il titolo della nostra legge, vedendo questo articolo, crederebbe che si tratti di una legge relativa agli impiegati delle poste e telegrafi o delle dogane, e non già d'una legge riguardante i professori dell'Università.

Questi professori acquistano la stabilità dopo tre conferme come i medici comunali, ed è singolare che mentre prima si faceva un lusso di Consiglio superiore in tutto, ora poi esso è scomparso dappertutto, e si dà la stabilità a questi professori senza dire una parola sulla loro operosità scientifica, sulla loro attività didattica, senza richiedere niente: basta il sì e il no, che noi sappiamo si danno anche per condiscendenza collegiale.

Voi mi direte questi professori non potranno essere promossi ordinari. Adagio un po'. Ve ne sono molti che restano ad occupare la cattedra per tutto il tempo della loro vita, senza mai aspirare all'ordinariato. Ve ne sono già alcuni attualmente che, malgrado vi siano stati parecchi concorsi ad ordinari, non vi hanno preso parte, perchè riconoscono la loro inferiorità, e questi occupano la loro cattedra con danno degli studi, e in modo pernicioso al nostro sviluppo scientifico.

Pensate or dunque bene se vi è proprio bisogno di creare queste nuove figure. Chi ve l'ha chiesta? E badate: volendo adottare un concetto semplice, quel concetto cui accennava l'onorevole ministro, cioè di variare il meno che sia possibile la legge, perchè possa essere di rapida attuazione, l'introduzione di questa nuova figura che, stabilisce un principio nuovo, darà certo luogo a discussioni animate, e potrà avere per effetto una lungaggine che protrarrà indefinitamente l'approvazione di questa legge.

Vi è un'altra considerazione sulla quale richiamo l'attenzione del ministro.

Noi oggi abbiamo nelle nostre Università una valanga di professori straordinari nominati per *fas* e per *nefas*, in tutti i modi. Voi sapete che ve ne sono di quelli che furono nominati per diritto divino, chiamo così il diritto arbitrario feudatario del ministro della pubblica istruzione, non di quello che abbiamo qui presente, e questi professori saranno anche stabili perchè hanno avuto tre conferme. L'onorevole ministro come si troverà di fronte ad essi dopo l'approvazione di questa legge? Si troverà d'innanzi ad una valanga di tutta questa gente che verrà a dire: io ho avuto sette o otto conferme. Così il ministro sarà obbligato a fare stabili quei professori i quali hanno riconosciuto tanto profondamente la loro impotenza che, essendovi concorsi da ordinario nella loro materia, non vi hanno mai preso parte, ed aspettano che un bel giorno la simpatia di un ministro apra loro le porte dell'ordinariato, senza darsi altri fastidi.

Ora a questi professori che cosa risponderà l'onorevole ministro? Essi hanno sei, sette, otto conferme, dovute quasi sempre a quel nostro spirito latino di commiserazione, di considerazioni, di riguardi personali, che emerge e fa capolino anche là dove non si dovrebbe prendere altra ispirazione che ad un criterio retto, duro, insistente, che, come il filo di una spada, vada dritto a uno scopo ben determinato, ad un concetto organico ben prefisso, senza badare agli intoppi che si presentano per la via. Questa via è seminata di molti interessi personali: voi credete di soddisfarli, col mettere questa disposizione che contenterà qualche persona che meriterà anche di goderne, ma seminate di spine la strada stessa al ministro,

creando una nuova figura di professori a cui nessuno aveva mai pensato in questa guisa.

SCHUPFER, *relatore*. Domando la parola.

MARAGLIANO. È vero che nei progetti di legge che vennero presentati altre volte di riforme universitarie (e l'ho ricordato io stesso) vi erano figure intermedie come, per esempio, quella stabilita nel progetto Cremona; figure intermedie, le quali venivano ad acquistare quella data posizione in un modo molto diverso da quello col quale volete darla voi.

Il progetto Cremona proponeva che il professore aggiunto divenisse tale quando, per operosità scientifica e per parere del Consiglio superiore, gli fossero riconosciuti i diritti ed i requisiti a divenirlo.

Voi riducete invece tutto ad una alzata di mano, ad un'operazione meccanica, e neppure domandate se la Facoltà ha bene operato. Mi direte: ma questo è implicito: prima di votare, la Facoltà avrà acquistata questa coscienza. No, onorevoli colleghi, se voi non dite niente, la Facoltà non farà che votare pel sì o pel no, perchè vi è sempre presente il collega del quale si discute, e se non è presente, è dietro la porta. Vi sono sentimenti di collegialità, sentimenti di fraternità che si stabiliscono fra insegnanti di una stessa Facoltà, e non avrete mai il diniego, ma la conferma sempre, e, dopo aver avuto questa, non richiedete neppure che si voti di nuovo per la stabilità.

Ora dovete badare che il nostro insegnamento universitario cadrà ancora, se voi seguite questo sistema.

Io richiamo l'attenzione del Senato su questo punto e credo che bisogna pensar bene prima di approvare l'articolo così concepito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Schupfer, relatore.

SCHUPFER, *relatore*. Ho chiesto la parola per rispondere a ciò che l'onor. Maragliano ha detto. Egli si è ricordato di un progetto di legge ispirato precisamente al concetto della stabilità del professore straordinario: il progetto Cremona; ma io ne posso citare molti altri: posso citare il progetto Correnti, il progetto Scialoja, i progetti Baccelli, il progetto Gianturco; tutti sono unanimi in tale questione. Infine la cosa è entrata nella coscienza del Corpo insegnante; e ciò spiega, perchè non ci sia stato ministro il quale, occupandosi di ordinamenti universitari,

non abbia ottemperato a questo desiderio che s'imponesse sempre più, di rendere stabili gli straordinari. Senonchè l'onor. Maragliano ha detto: badate ci sono professori straordinari meritevoli ed altri che non lo sono; ci sono straordinari, i quali, consci della propria deficienza, non prendono neanche parte ai concorsi. E sarà: io non voglio entrare in una questione così spinosa; ma l'onor. Maragliano mi ammetterà che, seppure vi sono di questi professori, essi non possono essere che una eccezione, e le leggi non si fanno per le eccezioni. Dunque non ci si deve badare. D'altra parte, i professori a cui l'onor. Maragliano allude, oramai ci sono, e anche se fossero, come egli dice, non del tutto degni del posto, sono persuaso che difficilmente si troverebbe un ministro il quale si assumesse il doloroso compito di licenziarli; sicchè infine la stabilità non aggiungerebbe nè torrebbe loro nulla. Penso poi che tutti indistintamente troveranno nel loro interesse un incentivo, che li renda operosi. Mi creda l'onorevole Maragliano: l'interesse sarà più potente di qualunque altra cosa per spronare tutti questi professori a conseguire quella meta che altrimenti non potrebbero conseguire: è l'interesse che li renderà attivi, perchè, se non lavorassero, mancherebbe loro la possibilità di potere un giorno diventare ordinari e ottenere quello che in queste sedute fu chiamato il bastone di maresciallo.

L'onor. Maragliano dice: « Ma perchè renderli stabili? lasciamoli come sono, non create questa nuova figura di straordinari stabili ».

Ma, onorevole Maragliano, le ragioni ci sono. Ella lo sa meglio di me (l'abbiamo provato tutti, perchè dal più al meno siamo passati tutti per questa strada dello straordinariato) la stabilità conferisce al professore la tranquillità, la serenità, la pace, rendendolo sicuro del proprio avvenire; e ciò fa sì che si distragga meno con altre occupazioni e lavori con più lena e con minori impazienze. Insomma la stabilità conferisce agli studi, ed io credo che questa sia una considerazione la quale ha la sua importanza nella questione che discutiamo.

Aggiungo poi che col nuovo progetto di legge appunto ciò che l'onor. Maragliano teme, che le nostre Università vengano popolate da professori straordinari non idonei, non si verificherà così facilmente. Il pericolo è tolto o gran-

demente scemato, perchè oggimai lo straordinario non entrerà più nei nostri atenei per arbitrio ministeriale in forza dell'art. 89 della legge Casati, che noi aboliamo; ma in seguito a concorso, col voto di una Commissione competente che lo dichiarerà meritevole di coprire il posto a cui aspira. Insomma abbiamo oggimai tutte le garanzie perchè lo straordinario possa veramente da ora in avanti occupare degnamente il suo posto...

MARAGLIANO. Domando la parola.

SCHUPFER, *relatore*. E poi, onor. Maragliano, giriamo un po' lo sguardo attorno. Ella ha accennato ad alcuni casi, certamente eccezionali, che non conosco: ma per converso io conosco molti e molti professori miei colleghi, che sono stati straordinari o che lo sono. Io so che questi straordinari hanno contribuito potentemente all'incremento della scienza, che meritano ogni riguardo da parte nostra, onde il meno che si possa fare è accordar loro la stabilità. E pensi anche, onor. Maragliano, che quella spada di Damocle, che è la conferma annuale, è una cosa che umilia lo straordinario e che lo rende inquieto, scemandone le energie. Non esagero: si tratta davvero di cosa umiliante, ed io nutro fiducia che nessuno qui, in questo alto Consesso, e neppure lei, onor. Maragliano, vorrà alzare la mano perchè la umiliazione continui.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Una parola sola. Non entro più nella discussione dopo che ho detto le ragioni che mi ispiravano, ed il Senato ha inteso quelle dell'onorevole relatore. Ma dopo le parole sue, io gli domando se almeno, (ed allora siamo d'accordo) non accetti di circondare la stabilità di una garanzia maggiore; e dire che per acquistar questo requisito ci vuole una proposta della Facoltà, basata sulla operosità scientifica; e che verrà concesso con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione. Allora voi cironderete di garanzia la cosa, e daretè luogo ad una copia d'inconvenienti minore. Per cui la proposta mia sarebbe di modificare il primo comma così: « il professore straordinario è nominato con decreto ministeriale con la durata di un anno, e per la conferma sarà udita la Facoltà.

Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio, egli su proposta della Facoltà,

motivata dalla sua operosità scientifica acquista la stabilità, che gli verrà riconosciuta con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Ora a me pare che la Commissione potrebbe accettare un'aggiunta di questo genere, la quale non muta il concetto della disposizione, ma circonda questa di maggiori garanzie.

Confido che su questo possa essere concorde anche l'onor. ministro.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. L'onor. Maragliano non insiste nel suo ordine di idee che conduceva alla soppressione del tipo del professore straordinario stabile, e di ciò lo ringrazio. Secondo me, la migliore giustificazione della necessità morale di dare la stabilità allo straordinario sta in quell'argomento che egli citava come una forma di *reductio ad absurdum* contro la proposta. Come? trattate lo straordinario quasi fosse un medico condotto che acquista la stabilità dopo tre anni? Ma, replico io, quella stabilità che acquista il medico condotto o il maestro elementare non la dovrà acquistare un professore di Università? E posso aggiungere che di professori straordinari (fra cui si contano degli scienziati qualche volta di primo ordine, che non possono essere ordinari per mancanza di posto) ce ne sono da 14 anni e sempre con tremila lire di stipendio; cosicché se avessero fatto una carriera d'ordine in questi tempi di miglioramento di ruoli organici avrebbero di più. Dicono essi: ma dateci almeno la tranquillità del nostro ufficio. Sono venuti a dirmi questo: non sottoponeteci anno per anno ad una conferma che sebbene fatta per semplice formalità è tale che avvilisce.

Io vorrei poi pregare l'Ufficio centrale di accettare delle proposte del senatore Maragliano quella seconda per la quale si richiede di sentire il Consiglio superiore. Io prescinderei dall'allusione speciale alla operosità scientifica perchè mi sembra che nelle proposte della Facoltà per la ulteriore conferma sia implicito che lo straordinario abbia dato prova della operosità scientifica di cui ogni professore e non il solo straordinario deve dare continuamente prova. Ma la proposta di sentire il Consiglio superiore credo si possa accettare anche per dare una

maggior solennità al fatto della stabilità. La sanzione del Consiglio superiore conferirebbe senza dubbio un elemento di dignità all'istituto della stabilità che noi intendiamo di attuare appunto per ragione di dignità del professore straordinario. Credo dunque che questa aggiunta si potrebbe accogliere senza alterare l'istituto, anzi conformandolo meglio.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro ritiro il mio emendamento, e propongo invece di aggiungere in fine del primo comma dove è detto: « acquista la stabilità, che gli verrà riconosciuta con decreto Reale » queste parole: « sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

SCHUPFER, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER, *relatore*. Essendomi consultato anche coi miei colleghi dell'Ufficio centrale, dichiaro che, dopo ciò che ha detto l'onorevole ministro, l'Ufficio centrale non è alieno dall'accettare anche quest'emendamento. Di guisa che l'articolo 4 suonerebbe così: « Egli acquista la stabilità che gli verrà riconosciuta con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio centrale?

SCHUPFER, *relatore*. Ho già dichiarato che accetto.

PRESIDENTE. Il senatore Maragliano propone il seguente emendamento, accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale, di aggiungere in fine al primo comma dove è detto: « acquista la stabilità che gli verrà riconosciuta con decreto Reale » queste parole: « sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

(Approvato).

Ora metto ai voti il complesso dell'articolo 4, che ho già letto con questa aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'articolo 5 del testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro:

I professori straordinari divenuti stabili formano parte del corpo accademico e potranno,

sulla proposta della Facoltà, essere promossi ordinari nell'Università presso cui si trovano:

1° purchè il ministro, sentito il Consiglio superiore, riconosca in ogni singolo caso che si tratta di una cattedra importante per gli studi della Facoltà o per la cultura scientifica, e che, date le condizioni del momento, essa meriti di essere coperta con un ordinario a preferenza di altre;

2° purchè gli straordinari, che aspirano a diventare ordinari, dimostrino con nuovi lavori pubblicati, o con altri titoli opportuni nel caso delle scuole di applicazione, la loro operosità scientifica.

Il giudizio sui meriti dei candidati sarà affidato ad una Commissione nominata ai sensi del 2° comma dell'art. 2.

All'art. 5. del testo primitivo avevano proposto emendamenti i senatori D'Ancona, Colombo e del Giudice.

L'emendamento del senatore D'Ancona era questo:

1° *Comma*. Dopo le parole: *importante per gli studi della Facoltà*, aggiungere: *o per la cultura scientifica*

Quello del senatore Colombo diceva così;

3° *Comma*.

2° purchè gli straordinari, che aspirano a diventar ordinari, dimostrino con nuovi lavori pubblicati, o con altri titoli opportuni nel caso delle scuole di applicazione, la loro operosità scientifica e tecnica.

Il senatore del Giudice proponeva il seguente emendamento che mantiene:

Al 1°, 2° e 3° comma sostituire i seguenti:

« I professori straordinari divenuti stabili potranno esser promossi ordinari, purchè:

1° abbiano esercitato senza interruzione per quattro anni compiuti l'ufficio di professore straordinario;

2° dimostrino con nuovi lavori pubblicati o con altri titoli la loro operosità scientifica e tecnica;

3° vi sia il parere favorevole della Facoltà presso la quale si chiede la promozione e anche del Consiglio superiore se si tratti di materia non necessaria al conferimento delle lauree ».
(il resto come nel progetto).

Infine il senatore Maragliano proponeva di sopprimere questo e il seguente art. 6 del testo primitivo.

I due emendamenti del senatore D'Ancona e Colombo sono stati compresi nel nuovo testo concordato.

Il senatore del Giudice ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DEL GIUDICE. Questo articolo, come il Senato ben vede, è uno dei più importanti del disegno di legge, ed è quello la cui formola è riuscita meno felice. Io speravo che nella revisione l'Ufficio centrale avesse modificato sostanzialmente taluno dei punti in esso compresi, ma in verità il nuovo testo ci viene innanzi immutato nella parte sostanziale salvo qualche lieve modificazione di forma. Ora io credo che questo articolo contenga parecchi vizi, i quali, a mio parere, sarebbero tolti con l'emendamento che ho proposto, e ne farò brevissimamente la dimostrazione.

L'articolo comincia con questa disposizione: « I professori straordinari, divenuti stabili, formano parte del corpo accademico e potranno sulla proposta della Facoltà essere promossi ordinari nella Università in cui si trovano ».

In questa prima parte ravviso due vizi, l'uno che la promozione dello straordinario sia subordinata unicamente alla iniziativa, alla proposta della Facoltà. Questo implica un soverchio potere alla Facoltà e quindi una non giusta valutazione del diritto dello straordinario. Badiamo, o signori, che lo straordinario, il quale è riuscito vincitore di un concorso, e che in forza di questo concorso ha acquistato il diritto a professare nelle Università, il quale per le successive conferme ha acquistato la stabilità, non dovrebbe avere assoluto bisogno che la Facoltà lo proponga per conseguire la promozione. E se la facoltà non crede fare la proposta, l'insegnante si vede chiusa la porta dell'ordinariato. Mi pare quindi che bisognerebbe togliere questo diritto esclusivo alla Facoltà, e lasciare, come del resto è ammesso dal regolamento del 1890, che l'iniziativa della promozione possa essere presa sia dalla Facoltà, sia dallo stesso interessato.

Il secondo vizio, che contiene questo primo comma e che riesce anch'esso ad una limitazione indebita dei diritti dello straordinario, è questo: che la promozione debba essere ammessa per l'Università nella quale il professore

insegna. Ora io domando: se i posti di ordinario sono tutti occupati in una Università, lo straordinario che ad essa appartiene, pur possedendo i requisiti richiesti, sarà impedito di ottenere la promozione in altra Università? A questa conseguenza si verrebbe coll'articolo in questione.

Vengo ora alle altre disposizioni, e anzitutto osservo che il numero primo, come è stato formulato dall'Ufficio centrale, è così vago e indeterminato, che lascia luogo a deliberazioni arbitrarie.

Si dice, infatti, che la promozione potrà verificarsi quando, sentito il Consiglio superiore, il ministro riconosca, in ogni singolo caso, che si tratta di una cattedra *importante* per gli studi della Facoltà o per la coltura scientifica, e che, *date le condizioni del momento*, essa meriti di esser coperta con un ordinario a preferenza di altre.

Per provare l'imperfezione di questa clausola basta confrontarla con il numero corrispondente del testo, quale fu approvato dalla Camera dei deputati.

Nella Camera dei deputati si partiva da questo criterio: che la promozione potesse aver luogo con le norme fissate nell'articolo medesimo, quando il professore straordinario insegnasse una materia necessaria per la laurea.

Il criterio era troppo ristretto, perchè in sostanza con esso si venivano ad escludere dal beneficio della promozione tutti i professori di materie complementari. Si poteva correggere in questa parte il testo della Camera dei deputati. Invece la Commissione del Senato vi ha sostituito un'altra formula, colla quale si lasciano arbitri ministro e Consiglio superiore di giudicare caso per caso della importanza della materia, avuto riguardo alle condizioni del momento.

Tutto ciò è molto elastico e impreciso, giacchè l'importanza di una data disciplina risulta da elementi complessi, dal valore dell'insegnante, dalle condizioni della Facoltà, dalla natura della materia e dall'ordine degli studi.

Una disciplina insegnata da un professore eccellente acquista importanza maggiore della stessa disciplina quando sia insegnata da un professore mediocre. Il che vuol dire che vi è qualche cosa d'individuale nell'importanza di una scienza che sfugge alle norme di legge.

A questo difetto si provvede col mio emendamento, il quale mantiene pur sempre una differenza fra le materie necessarie alla laurea e quelle così dette complementari. E senza togliere per queste ultime l'adito alla promozione, dispone in questo caso, oltre al voto della Facoltà, il Consiglio superiore debba essere sentito come il giudice più competente, essendo esso sempre interpellato per lunga pratica circa l'opportunità d'istituire delle discipline complementari in quelle Facoltà che ne fanno richiesta.

L'ultima modificazione riguardante il mio emendamento si riferisce alla condizione relativa al periodo necessario per ottenere la promozione. Il disegno di legge mantiene il periodo di tre anni, ed io credo utile prolungarlo a quattro. Con ciò non si rende effettivamente più difficile la condizione del professore straordinario futuro (che ad ogni modo rimangon salvi i diritti quesiti dagli attuali straordinari), ma d'altra parte ho tenuto presente la serietà dei requisiti scientifici richiesti per raggiungere l'ultimo grado nell'insegnamento universitario.

Questa legge accorda già un vantaggio con la stabilità dopo un triennio d'insegnamento: eppure lo stesso triennio basta per l'ordinariato. Onde può darsi che appena ottenuta la stabilità, lo straordinario faccia domanda di promozione. Questo termine mi pare un po' troppo breve per lo scopo a cui si mira. Perocchè fa d'uopo tener presente che, mentre in passato il triennio era considerato come termine minimo, ora è divenuto il termine normale, raggiunto il quale tutti gli straordinari aspirano alla promozione. Anzi talora accade che la domandino prima del compimento del terzo anno d'insegnamento, affinché il tempo richiesto per l'esaurimento della pratica sia compreso nel triennio.

È vero che il Consiglio superiore ha stabilito di recente che il triennio debba essere compiuto al momento che si fa la domanda, ma ad ogni modo questa circostanza prova con quanta facilità oggi un professore straordinario possa conseguire la promozione, dopo appena compiuto il triennio d'insegnamento.

Ora, non solo per coerenza logica, dato l'ugual periodo per la stabilità, ma anche per assicurar meglio quella operosità scientifica che dovrebb'essere la condizione assoluta per la pro-

mozione ad ordinario, trovo opportuno il prolungare questo periodo di un altro anno.

Noi lamentiamo, e lamenta lo stesso relatore, che parecchi professori, pur essendo giovani, non diano più prova del loro valore e dei loro studi dopo raggiunto il grado d'ordinario. Dunque facciamo che almeno per un periodo alquanto più lungosia assicurata l'attività scientifica dei nuovi professori.

Per le ragioni svolte io mantengo integro il mio emendamento, giacchè con esso, mentre da un lato non si pregiudicano i diritti acquisiti dagli attuali straordinari, dall'altro si assicurano meglio quei requisiti intellettuali e scientifici, che sono la condizione fondamentale per la promozione all'ordinariato.

Presentazione di un progetto di legge.

STELLUTI-SCALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STELLUTI-SCALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi onoro di presentare al Senato un disegno di legge che ha per titolo: « Modificazione ad alcuni servizi esercitati dalla Navigazione generale italiana ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo disegno di legge, che è uno dei pochi presentati prima a questo ramo del Parlamento.

Esso sarà trasmesso, per ragione di competenza, alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge. Prego il senatore Del Giudice di voler dichiarare se accetta la prima parte dell'art. 5, perchè c'è molta differenza fra la sua proposta e quella dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale parla di professori straordinari divenuti stabili, i quali potranno, sulla proposta della Facoltà, essere promossi ordinari nell'Università presso cui si trovano.

DEL GIUDICE. Non l'accetto, anzi la combatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore perchè esponga le idee dell'Ufficio centrale in proposito.

SCHUPFER, *relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Del Giudice si riferisce a varie

cose; la più grave di tutte, secondo me, è quella di limitare la promozione degli straordinari ad un minimo di 4 anni. Attualmente il minimo è di un triennio, di guisa che sostituendovi il quadriennio, la posizione degli straordinari ne verrebbe di molto aggravata e proprio il giorno in cui noi circondiamo di maggiori garanzie il loro ingresso nella vita universitaria.

Questa considerazione fa sì che l'Ufficio centrale non possa accettare questa prima proposta dell'onorevole Del Giudice, tanto più che nel fatto occorreranno sempre più di tre anni prima che lo straordinario possa veramente diventare ordinario mediante la promozione. Perchè bisognerebbe intanto che egli avesse compiuto il triennio e fosse diventato stabile, mentre questa medesima stabilità non potrebbe ottenerla che dietro parere del Consiglio superiore, e solo allora potrebbe domandare di essere promosso ordinario, per non dire della proposta della Facoltà, che sarebbe anche necessaria, e del voto della Commissione, che lo dichiarasse meritevole della promozione.

Capirete, onor. colleghi, che l'ipotesi messa innanzi dal collega Del Giudice, che cioè un professore straordinario potesse, nel giorno stesso, nell'ora stessa, nel minuto stesso in cui diventasse stabile, ottenere anche la promozione è una ipotesi la quale non regge. Certo potranno passare dei mesi prima che egli realmente possa ottenerla, e insisto dunque perchè non si aggravi la posizione di questi straordinari.

Ma l'onorevole Del Giudice ha fatto anche altre proposte in ordine alle promozioni, perchè vorrebbe il parere della Facoltà quando si trattasse di materia obbligatoria per la laurea, mentre vorrebbe il parere del Consiglio superiore per le materie complementari.

Io però ricordo che cotesto criterio della laurea ha sollevato addirittura una insurrezione nei nostri Atenei quando venne proposto dalla Camera, e in realtà è un criterio molto labile, che non presenta alcuna sicurezza, perchè la legge Matteucci del 61 dà precisamente diritto al ministro di regolare gli esami, compreso l'esame di laurea, nel modo che crede più opportuno. Onde può accadere veramente che in un dato momento certe materie figurino come

obbligatorie per la laurea, e in un altro non figurino più; ecco perchè il criterio della laurea assolutamente non presenta sicurezza di sorta. Lo stesso onorevole Del Giudice non può aver dimenticato ciò che accadde molto recentemente nelle nostre Facoltà di giurisprudenza. Il cessato ministro, appunto nell'idea di riformare la materia degli esami con criteri professionali, aveva escogitato di escludere dalla laurea nientemeno che 8 delle 18 materie della Facoltà di giurisprudenza, che sarebbero così diventate facoltative. Poi, pensandoci meglio, ridusse queste 8 materie a 4. Infine si rimangiò anche queste 4; ma intanto ella vede, onor. Del Giudice, quanto poco assegnamento possiamo fare sul criterio della laurea. E non a torto io credo che le nostre università si siano come allarmate quando hanno veduto la proposta della Camera.

Non ritorniamo adunque su questo concetto; è un concetto già tramontato, perchè condannato dall'opinione pubblica, ed a ragione. Ma, in fondo, tutta la proposta dell'onor. Del Giudice si basa su cotesta distinzione delle materie obbligatorie per la laurea e delle materie complementari non necessarie per la laurea; e se abbandoniamo il criterio della laurea, l'amico Del Giudice deve comprendere che tutto il suo emendamento crolla con esso.

L'onor. Del Giudice trova eziandio che la proposta dell'Ufficio centrale è indeterminata; ma intendiamoci bene: è indeterminata a' suoi occhi, perchè credo che abbia confuso due cose che devono assolutamente essere separate l'una dall'altra. Una cosa è l'importanza della materia, un'altra è il vedere se, nonostante l'importanza della materia, una data cattedra debba o no in un dato momento essere coperta con un ordinario.

L'onor. Del Giudice si è fermato alquanto alle parole *cattedra importante*, che figura nell'articolo quale l'abbiamo proposto, e pensa all'importanza di essa in relazione a un determinato professore; ma per noi è qualcosa di obbiettivo: è l'importanza che la materia per se stessa presenta. Questo ha inteso l'Ufficio centrale quando ha parlato di materia importante ed ha voluto che il Consiglio superiore esaminasse, anche prescindendo dal titolare che la insegna, volta per volta, se una data materia fosse realmente importante per gli

studi della Facoltà e anche per la cultura in generale.

Noi non abbiamo affermato altro, nè considerato altro nella prima parte, e ci pare di esserci espressi in modo abbastanza chiaro e determinato.

Veniamo alla seconda. La questione che sorge dopo ammessa l'importanza della materia è di vedere se la cattedra, pur essendo importante, debba in un dato momento essere proprio coperta con un ordinario o con uno straordinario. Una cattedra può essere importante, ma ce ne possono essere anche altre di importanti, e in questo caso un giudizio comparativo s'impone; o anche, una cattedra importante può in un dato momento non avere cultori, o non averne di tali che possano aspirare al grado di ordinario; e questa è cosa che si verifica ogni giorno sotto i nostri occhi. E si verificherà sempre. Ci sono certi momenti in cui certe discipline difettano di cultori, benchè la materia sia importante. Vorrebbe l'onor. Del Giudice in questo caso provvedere addirittura, perchè si tratta di una cattedra importante, ad un posto di ordinario? Certamente, se si mette una cattedra a concorso anche per ordinario, sono sicuro che l'ordinario si trova; ma si troverà a furia di condiscendenze, di indulgenze, di incoraggiamenti da parte della Commissione. Io penso che sarebbe male di dare il posto d'ordinario a chi ancora non se ne mostra meritevole, quantunque la sua cattedra fosse di primaria importanza; piuttosto lo darei ad altro professore della Facoltà, anche se la sua cattedra fosse meno importante, purchè egli avesse raggiunto quella maturità scientifica che l'altro non ha ancora conseguito; magari ad un professore di cattedra complementare.

Perchè vorremo chiudere la via sia pure ad un professore di materie complementari di essere promosso, se il posto di ordinario c'è nella Facoltà? Questo è ciò che abbiamo inteso di dire quando dicemmo nella seconda parte dell'articolo che, vedute le condizioni del momento, il Consiglio superiore giudica se una materia o l'altra, anche una materia meno importante, meriti d'essere coperta con un ordinario a preferenza di altre. E anche ciò è tutt'altro che indeterminato.

Dall'altro canto secondo la proposta dell'onorevole Del Giudice una buona parte degli in-

segnamenti sfuggirebbe alla competenza del Consiglio superiore; precisamente tutti quelli che in un dato momento fossero necessari per la laurea: basterebbe la proposta della Facoltà. Ma io penso che ci potrebbero anche essere vari professori straordinari, anche di materie necessarie al conferimento della laurea, e ugualmente maturi per la promozione, mentre nella Facoltà forse non c'è che un posto: come farebbe la Facoltà a decidere in guisa veramente obbiettiva? Generalmente le Facoltà si determinano in questi casi col solo criterio dell'anzianità; ma al di sopra di questo sta la scienza, sta la maggiore o minore operosità scientifica, stanno i risultati di tale operosità; e queste sono considerazioni in cui il Consiglio superiore può entrare, ed entra, ma in cui le Facoltà non credono opportuno di entrare.

Non so, se tutte queste ragioni saranno state sufficienti a persuadere l'onor. Del Giudice: ad ogni modo lo pregherei proprio vivamente a rinunciare al suo emendamento e contentarsi della formula come l'abbiamo proposta. Si assicuri che è stata meditata a lungo dall'Ufficio centrale, e crediamo veramente che corrisponda agli interessi ed ai bisogni scientifici delle nostre Facoltà.

DEL GIUDICE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. Potrei rispondere al relatore, ma me ne astengo per non prolungare questa discussione. Il Senato ha udito le ragioni che m'indussero a proporre l'emendamento che non posso ritirare, perchè c'è troppa disparità tra la formula dell'art. 5 del progetto e quella che vi vorrei sostituire.

PRESIDENTE. Il senatore del Giudice mantenendo il suo emendamento, io debbo ricordare al Senato distintamente le varie parti di questo articolo.

La prima parte dell'articolo 5 concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro dice così:

« I professori straordinari divenuti stabili formano parte del corpo accademico e potranno, sulla proposta della Facoltà, essere promossi ordinari nell'Università presso cui si trovano: »

Il senatore Del Giudice vorrebbe a questo primo comma sostituire il seguente: « i professori straordinari divenuti stabili potranno essere promossi ordinari purchè: »

Ora, mi sembra che il Senato si debba pronunciare su questo primo emendamento che è mantenuto dal proponente, ma non è accettato nè dall'Ufficio centrale, nè dal ministro.

Lo pongo ai voti.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzare la mano.

(Non è approvato).

Ora metterò ai voti la prima parte dell'articolo 5, della quale ho già dato lettura, come è proposta dall'Ufficio centrale.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzare la mano.

(Approvato).

Ora rileggo per porli ai voti gli emendamenti proposti dal senatore Del Giudice ai commi primo, secondo e terzo dell'art. 5.

« 1° abbiano esercitato senza interruzione per quattro anni compiuti l'ufficio di professore straordinario ;

(Non è approvato).

« 2° dimostrino con nuovi lavori pubblicati o con altri titoli la loro operosità scientifica e tecnica ;

(Non è approvato).

« 3° vi sia il parere favorevole della Facoltà presso la quale si chiede la promozione e anche del Consiglio superiore se si tratti di materia non necessaria al conferimento delle lauree ». (il resto come nel progetto).

(Non è approvato).

Rileggo ora l'art. 5 nel testo concordato :
(Vedi sopra).

Pongo ai voti questo articolo 5 ; chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Leggo l'art. 6 del testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro :

Art. 6.

« Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e gli articoli 28, 29 e 30 della legge 16 febbraio 1861, n. 82, pur rimanendo ferma la facoltà del ministro di nominare incaricali.

« Sono abrogate le disposizioni delle vigenti leggi contrarie alla presente ».

All'art. 6 del testo primitivo avevano proposto emendamenti i senatori Del Giudice e Scialoja.

L'emendamento del senatore Del Giudice era il seguente:

« In fine aggiungere :

« Per la promozione dei professori straordinari nominati anteriormente alla presente legge saranno applicate le norme finora vigenti ».

Quello del senatore Scialoja suonava così:

« Capoverso ultimo, sostituire: "Sono abrogate le disposizioni delle vigenti leggi contrarie alla presente" ».

Ora, questi due emendamenti sono stati compresi sul nuovo testo concordato.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*.
Per tranquillare il senatore Del Giudice debbo dichiarare che i diritti degli attuali straordinari restano impregiudicati, e che sarà provveduto caso per caso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 6, di cui ho dato lettura.
(Approvato).

Ora debbo rammentare al Senato che il senatore Dini ha proposto di modificare il titolo del progetto di legge, sopprimendo la parola « straordinari » ma, stante l'assenza del proponente, questo emendamento viene a cadere.

Rimane l'altro del senatore Scialoja, il quale propone di modificare il titolo del progetto di legge così: « Nomina dei professori delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione dello Stato ».

L'Ufficio centrale ed il ministro accettano questo emendamento.

Quindi, nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

(Approvato).

Il progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno :

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 27,137 73 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 298) ;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 3,902,394 15 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative (N. 313);

Nomina dei professori delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione dello Stato (N. 287);

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 326);

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Contabili e guardiani di magazzino » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse (N. 305);

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Disegnatori » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse (N. 306);

Provvedimenti a favore delle Casse per gli invalidi della marina mercantile (N. 325);

Determinazione di confini tra i comuni di Milano e di Greco Milanese (N. 316);

Provvedimenti per la costruzione in Roma di un fabbricato ad uso della Regia Zecca, e per l'alienazione del fabbricato demaniale, in cui ora essa ha sede (N. 324);

Lavori di consolidamento all'edificio del Regio Istituto di belle arti in Firenze importanti la spesa di lire 30,4000 (N. 307);

Approvazione della spesa di lire 32,000 per la sistemazione e l'arredamento dei locali della Scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova (N. 308).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 24 maggio 1904 (ore 10,30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.